

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/647 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2020

**che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 285, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> possono esonerare dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.
- (2) Con decisione 2008/737/CE <sup>(3)</sup>, l'Italia è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2010.
- (3) Con la decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2013.
- (4) Con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2016. La soglia del volume d'affari annuo è stata innalzata a 65 000 EUR.
- (5) Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio <sup>(6)</sup> la validità di detta autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese, se questa data fosse anteriore. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 <sup>(7)</sup> che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

<sup>(1)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

<sup>(7)</sup> Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

- (6) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2019 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2019 e a innalzare la soglia e la portata dell'esenzione.
- (7) Con lettera del 20 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 23 settembre 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (8) Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 dicembre 2019, l'Italia ha rivisto la sua richiesta, chiedendo soltanto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
- (9) Con lettera del 10 dicembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda rivista presentata dall'Italia. Con lettera dell'11 dicembre 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda rivista.
- (10) Dalle informazioni fornite dall'Italia emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le piccole imprese, sia per le autorità fiscali e contribuisce in tal modo a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA.
- (11) La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (12) Secondo le informazioni fornite dall'Italia, la misura di deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (13) La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto l'Italia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio <sup>(8)</sup>.
- (14) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.
- (15) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. La direttiva (UE) 2020/285 dispone che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
- (16) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga e che la sua applicazione non crei incertezza giuridica in relazione al periodo fiscale in corso, è opportuno che la presente direttiva si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR.

L'Italia è autorizzata ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

<sup>(8)</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

*Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. GRLIĆ RADMAN

---